

# **ATTO DI FONDAZIONE**

## **della Fondazione ch per la collaborazione confederale (Fondazione ch)**

del 16 gennaio 2008

### **Scopo**

#### *Articolo 1*

La Fondazione ch per la collaborazione confederale (Fondazione ch) incoraggia la collaborazione tra le parti interessate allo scopo di promuovere lo studio e la soluzione dei problemi che concernono i Cantoni a livello regionale, cantonale, nazionale e sopranazionale; costituisce inoltre una documentazione scientifica sulla questione del federalismo svizzero.

#### *Articolo 2*

Per conseguire tale scopo, la Fondazione svolge in particolare le seguenti attività:

- a) promozione e valorizzazione di tutti i tentativi volti a riavvicinare le comunità linguistiche, sostenendo in modo autonomo vari progetti a livello culturale e politico;
- b) prestazione di servizi nell'ambito dell'approfondimento dei rapporti tra i Cantoni e la Confederazione;
- c) realizzazione di seminari per i membri dei governi cantonali;
- d) divulgazione dell'idea federalista con altre forme di collaborazione particolarmente adatte (studi scientifici ed amministrativi; incarichi per lavori di ricerca; cooperazione con altre istituzioni, in particolare con l'associazione Incontri Svizzeri – Nuova Società Elvetica; organizzazione di dibattiti; aggiornamento delle documentazioni come pure progetti di pubblicazioni; informazione dell'opinione pubblica ecc.);
- e) attuazione dei programmi europei di educazione, formazione professionale e per la gioventù.

### **Capitale**

#### *Articolo 3*

La Fondazione dispone di un capitale di 25 000 franchi, depositato dalla Nuova Società Elvetica quale cofondatrice.

### **Finanziamento**

#### *Articolo 4*

(1) Il finanziamento delle attività della Fondazione viene deciso dal Consiglio di fondazione sulla base di un preventivo che stabilisce le entrate e le uscite.

(2) I progetti conformi allo scopo della Fondazione possono essere finanziati anche al di fuori del preventivo, d'intesa con le parti interessate, sulla base di una decisione del Consiglio di Fondazione o del Comitato direttivo.

## **Sede**

### *Articolo 5*

La sede della Fondazione viene stabilita dal Consiglio di Fondazione.

## **Organi**

### *Articolo 6*

- (1) Gli organi statutari sono: il Consiglio di Fondazione, il Comitato direttivo e l'Ufficio di revisione.
- (2) Viene istituito un segretariato.

## **Consiglio di Fondazione**

### *Articolo 7*

- (1) Il Consiglio di Fondazione è l'organo supremo della Fondazione; esso si costituisce in modo autonomo.
- 2) Ogni Cantone designa un rappresentante in seno al Consiglio di Fondazione. L'elezione e la destituzione dei membri del Consiglio di Fondazione sono di competenza dei governi cantonali, cui spetta la nomina.
- (3) Il presidente (o la presidente) viene eletto dal Consiglio di Fondazione per due anni e può essere rieletto. Il presidente resta d'ufficio membro del Consiglio di Fondazione per la durata del suo mandato.
- (4) Nell'ambito degli organi a cui appartengono, il presidente o la presidente partecipano alle votazioni; in caso di parità, il loro voto è decisivo.

### *Articolo 8*

Il Consiglio di Fondazione si riunisce una volta all'anno in occasione dell'assemblea generale e, oltre a ciò, su convocazione del presidente o del Comitato direttivo.

### *Articolo 9*

- (1) Il Consiglio di Fondazione emana un regolamento in cui sono stabiliti i dettagli concernenti l'organizzazione della Fondazione e le direttive in materia di gestione.
- (2) Il Consiglio di Fondazione adotta le decisioni che sono di sua competenza secondo l'atto di fondazione o che il regolamento gli riserva.

## **Comitato direttivo**

### *Articolo 10*

- (1) Il Comitato direttivo è costituito al minimo da sette membri. Il presidente (o la presidente) vi appartiene d'ufficio. Gli altri membri vengono eletti dal Consiglio di Fondazione per un periodo di due anni. Il Comitato direttivo si costituisce in modo autonomo.

(2) Il Comitato direttivo prende tutte le decisioni che non sono di competenza di un altro organo o che il Consiglio di Fondazione non si è riservato espressamente.

(3) Il Comitato direttivo ha la facoltà di istituire delle sottocommissioni, chiamando anche persone estranee a farne parte. Per ciò che riguarda le sottocommissioni attive a livello concettuale e culturale l'associazione Incontri Svizzeri – Nuova Società Elvetica può formulare delle proposte.

(4) Il Comitato direttivo presenta al Consiglio di Fondazione il rapporto annuale, il conto annuale e il preventivo in occasione dell'assemblea ordinaria.

## **Segretariato**

### *Articolo 11*

(1) Il segretariato è gestito da un direttore (o da una direttrice) che viene nominato dal Comitato direttivo.

(2) La direzione agisce a nome della Fondazione; la sua sfera di competenza e i relativi compiti sono definiti nel regolamento.

## **Ufficio di revisione**

### *Articolo 12*

(1) Conformemente alle disposizioni legali, il Consiglio di Fondazione designa ogni due anni un Ufficio di revisione esterno e indipendente, incaricato di verificare ogni anno la contabilità della Fondazione e di sottoporgli, per approvazione, una relazione dettagliata. L'Ufficio di revisione è tenuto inoltre a controllare che le disposizioni statutarie (atto di fondazione e regolamento) siano adempiute e che sia rispettato lo scopo della Fondazione.

(2) Nell'adempimento del proprio mandato, l'Ufficio di revisione notifica al Consiglio di Fondazione le lacune riscontrate e, nel caso in cui queste non vengono colmate in tempo utile, deve informare se necessario l'autorità di vigilanza.

## **Disposizioni finali**

### *Articolo 13*

Il Consiglio di Fondazione decide con la maggioranza dei tre quinti dei membri circa le proposte, rivolte all'autorità di vigilanza, che mirano a modificare l'Atto di Fondazione o a sciogliere l'istituzione stessa.

### *Articolo 14*

Le versioni in lingua tedesca, francese, italiana e romancia del presente Atto di Fondazione sono equivalenti.

### *Articolo 15*

Il presente Atto di Fondazione sostituisce quello del 7 gennaio 2004. Esso entra in vigore il 16 gennaio 2008 su proposta del Consiglio di Fondazione e per decisione dell'autorità di vigilanza.